



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA**  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro XXXXX XXXXX, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **XXX/2023** promossa da:

XXXXX XXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXX) con gli avv.ti ROTUNDO SIMONA, ZAMPIERI NICOLA,  
RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER e GANCI FABIO

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F./P.IVA 80185250588), con i funzionari  
GERMINARA ELOISA e GIGLIO GIUSEPPE

PARTE RESISTENTE

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La ricorrente XXXXX XXXXX XXXX, docente a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione convenuta, ha adito il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell’art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di

precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.

2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde".

A sostegno della domanda proposta, parte ricorrente ha lamentato la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio continuativo come docente precario alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e, segnatamente, gli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Costituitasi in giudizio, l'amministrazione scolastica convenuta ha così concluso: "- Accogliere l'istanza di trattazione cartolare presentata nell'odierna memoria; - sospendere il presente Giudizio in attesa della decisione della Suprema Corte sul punto; - in caso di decisione della controversia, procedere con il rigetto

dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti di fatto e di diritto, in capo all'odierna ricorrente, per il riconoscimento della carta elettronica del docente anche in virtù della eccezione di prescrizione quinquennale formulata; - In ogni caso tenere conto della prescrizione quinquennale eccepita; - il tutto, con il favore delle spese di lite come da normativa”.

La causa è stata istruita in via documentale.

L'udienza fissata per la discussione è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

La causa è stata decisa con dispositivo di sentenza depositato all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. e con deposito della motivazione nei sessanta giorni successivi.

\*\*\*

Il ricorso è fondato per le ragioni già evidenziate da condivisa giurisprudenza di merito (si v. *ex multis* **Tribunale Torino sez. V, 18.10.2022, n.1382**), di seguito esposte.

L'art. 1 co. 121 della L. 107/2015 testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.

Il successivo comma 122 prevede: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.

In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", che all'art. 2 sancisce che "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (...) 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il MI. disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio".

L'art. 2 del decreto legge n. 22/2020 ha, poi, statuito quanto segue: "3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015."

Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.

Sulla scorta di quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, la normativa primaria istitutiva della carta docente, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.

Mette conto evidenziare poi che, con la recente ordinanza n. 450 del 18.5.2022, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, ha affermato che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa

all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Con la richiamata pronuncia, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una fattispecie analoga a quella che ci occupa, la Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di euro 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.

La Corte di Giustizia UE ha inoltre rilevato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (cfr. **punto 43, ordinanza citata**).

La Corte ha quindi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.

Sulla scorta delle condivise argomentazioni espresse nella pronuncia della Corte di Giustizia richiamata, la “Carta Elettronica del docente” risulta riconducibile alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di talché è da ritenere sussistente nella specie una “differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (cfr. **ordinanza cit.**).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza eurounitaria richiamata, va disapplicato l'art. 1 L. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza sopra citata) nella parte in cui non riconosce l'usufruità della "Carta Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

Venendo al caso di specie, posto che costituisce circostanza incontrovertibile lo svolgimento dei rapporti di servizio *inter partes* così come dedotto nel ricorso introduttivo relativamente agli anni scolastici ivi specificati, deve dunque essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, dall'A.S. 2016/2017 al 2022/2023.

Va peraltro rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale spiegata dall'Amministrazione in comparsa di costituzione e risposta in quanto i crediti *ex adverso* vantati risultano maturati nei cinque anni precedenti la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, per quanto riguarda quelli riferibili all'anno scolastico 2016/2017, sussiste atto di diffida del 10/05/2022 (cfr. doc. n. 9 allegato all'atto introduttivo), interruttivo della relativa prescrizione.

Conseguentemente, avendo l'amministrazione scolastica convenuta mosso contestazioni solo in punto di *an debeat* e non anche sotto il profilo del contenuto del diritto dedotto in giudizio e di *quantum debeat*, ed avendo omesso di provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito *ex adverso* azionato, detta parte deve essere condannata ad accreditare, sul costituendo borsellino elettronico della ricorrente, la somma di euro 500,00 per ciascuno anno scolastico sopra indicato, per la complessiva somma di euro 3.500,00.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta in misura pari alla metà dell'intero liquidato in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate; unica udienza svolta peraltro in modalità cartolare), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).

Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari alla metà, avuto riguardo alla controvertibilità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione tenuto conto del fatto che esse sono ancora al vaglio della Corte di Cassazione a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici di cui è causa;

- condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della ricorrente la somma di euro 3.500,00 per le causali di cui in parte motiva, relativamente agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

- condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;

- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate al capo che precede.

**Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c e deposito delle motivazioni nei sessanta giorni successivi.**

Pistoia, 21 luglio 2023

Il Giudice

XXXX XXXXX